

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Settore III – Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente

ART. 7 DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 198 DEL D.LGS. N. 152/2006 E ART. 52 DEL D.LGS. N. 446/1997: DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA RELATIVA TASSA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il tema della gestione dei rifiuti è argomento di sicura attualità per l'impatto che riveste nei confronti delle persone che abitano e vivono in un determinato territorio. Le amministrazioni locali si confrontano da tempo con il problema della gestione dei rifiuti urbani, tema sul quale dimostrano di non avere un disegno organico e univoco, complice la mancanza di un'esperienza consolidata e di una normativa, sia nazionale e regionale, eterogenea e non univoca.

La materia è, in verità, "nuova" se la si giudica nell'arco temporale delle epoche storiche e contemporaneamente ormai "vecchia" se la si giudica nell'ottica dell'evoluzione del tessuto socio-economico del secondo dopoguerra. L'evidenza del problema si è manifestato con il cosiddetto "miracolo economico" con una produzione di rifiuti che è costantemente cresciuta in ordine all'imperante consumismo cui ormai tutti noi siamo abituati con drammatica naturalezza. Il fabbricare e il mettere in commercio moltissima merce, tra cui elettrodomestici, arredi e accessori per la casa di realizzati in materiale plastico, indumenti realizzati in tessuti sintetici, contenitori di nailon, è divenuto normale nonostante la massa di materiale che ha cominciato a riempire sempre più velocemente il secchio della spazzatura (e non solo), dove prima a pochi anni prima i principali rifiuti potevano essere facilmente essere bruciati o riciclati in maniera spontanea.

Il Paese, al pari degli altri partner industrializzati come il nostro, ha visto sempre più l'estendersi della filosofia "dell'usa e getta" con il cittadino che diventava consumatore e oggetto di ossessiva persuasione pubblicitaria per indurlo a sostituire beni durevoli con prodotti di prezzo inferiore, ma di minore durata. Tutto questo, fino a giungere alla fine degli anni '80 una situazione di crisi, in quanto lo smaltimento delle crescenti quantità di rifiuti è divenuto un serio problema sia a livello organizzativo sia economico, complice anche la nascente sensibilità verso l'ambiente naturale da parte di una crescente parte della popolazione.

L'ambiente, infatti e nella sua accezione più generale, ne ha fatto le spese a causa dell'inadeguatezza delle soluzioni intraprese e della perdurante mancanza, fino a poco tempo fa, di una chiara legislazione di riferimento. Secondo i dati del Ministero dell'Ambiente, dagli anni '80 ad oggi il tasso medio annuo dell'incremento dei rifiuti urbani è stato del 3-5%; ad esempio, si è passati da una produzione media pro-capite l'anno di 271 kg del 1975 a 475 kg nel 1995, soglia che oggi (2015) si attesta su valori mediamente ancora più alti (500-550 kg)¹.

Di pari passo all'aumento della sensibilità ai temi ambientali, le AA.CC. si sono trovate di fronte alla necessità di coprire il crescente costo della raccolta e dello smaltimento della sempre più considerevole massa di rifiuti con entrate adeguate che, necessariamente, vengono a gravare sulla collettività. Per le ragioni facilmente comprensibili una disciplina sulla corretta gestione dei rifiuti deve essere accompagnata anche da un'accorta politica tributaria locale, volta a distribuire in maniera equa e sostenibile il notevole onere.

Senza entrare nel merito della recentissima evoluzione normativa in tema di tariffa e tassa sui rifiuti, in questa sede è opportuno ricordare che il piano finanziario necessario per gli scopi brevemente riassunti, è redatto in conformità al dettato del D.P.R. n. 158/1999 ed ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, così come venuta a determinarsi con recenti dispositivi di legge. L'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi totali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In ordine a questa necessità, il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti.

La composizione e l'applicazione della tassa è definita nel regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti in apposito Titolo. Si ricorda che essa deriva dalla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili, fra utenze domestiche e non domestiche, e consente la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

La relazione che segue contiene una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del

¹ Nel comune di Montopoli V.A. la media di produzione pro capite fino al 2014 è di circa 520 kg, in linea con la statistica della Regione Toscana, ma sopra quella auspicata in ambito nazionale.

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da motivare le scelte normative fatte a livello locale di cui saranno evidenziati i punti principali e, per quanto attiene l'aspetto economico-finanziario, giustificare i costi e la conseguente tassazione che ne deriva.

CENNI SUI CONTORNI DELLA PROBLEMATICIA

In una generale recrudescenza della crescita della produzione dei rifiuti, gli enti locali si sono trovati sprovvisti di conoscenze e risorse, significativamente per due fattori principali: il primo, la difficoltà di prevedere la generazione dei rifiuti e la loro differenziazione sul territorio amministrato; il secondo, gli aspetti tecnologici piuttosto complessi che caratterizzano le operazioni di smaltimento dei rifiuti che spesso vengono sottovalutati. Il risultato di questa situazione è che molte volte le amministrazioni locali hanno considerato legata al caso la generazione dei rifiuti e, quindi, poco influenzabile il livello della loro differenziazione, per poi concentrarsi quasi esclusivamente sul problema dello smaltimento, che è abbastanza complesso così da portare facilmente le amministrazioni a scelte non adatte alla condizione del proprio territorio.

L'obiettivo è quindi quello di avere una visione globale appropriata del sistema rifiuti in un certo territorio che permetta il giusto orientamento della gestione che si vuole adottare mettendo al centro del sistema non il problema dello smaltimento, ma la questione della generazione e della differenziazione dei rifiuti e quindi le possibilità di influenzarle.

Come le giovani esperienze maturate fino ad oggi hanno dimostrato, in Italia e all'estero, la pianificazione della gestione dei rifiuti deve garantire una forte flessibilità al sistema di trattamento e smaltimento, in modo tale che questo possa adattarsi all'evoluzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, ai rendimenti di raccolta differenziata, alle nuove opportunità tecnologiche. In tale ottica conoscere la quantità, ma anche la composizione merceologica, dei rifiuti prodotti è fondamentale per il dimensionamento e l'organizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti; infatti la produzione dei rifiuti influenza la taglia degli impianti da realizzare (sia di trattamento che di smaltimento), mentre le caratteristiche qualitative influenzano la scelta sul tipo di sistema di trattamento da realizzare.

Da quanto detto, appare chiaro che le variazioni dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, intese sia in termini quantitativi che qualitativi, influenzano fortemente i sistemi di gestione. È quindi fondamentale, oltre che individuare la taglia ottimale degli impianti, anche individuare le tecnologie più appropriate per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, in funzione della loro composizione. L'obiettivo ideale sarebbe certamente quello che nell'ambito di uno sviluppo del programma politico-economico di sostenibilità ambientale di un determinato territorio, il comune, da solo o concordemente ad altri dello stesso ambito, faccia del ciclo dei rifiuti e del loro riutilizzo e recupero uno dei programmi basilari dell'attività amministrativa, trasversalmente condiviso. Un programma siffatto e delineato un arco temporale medio-lungo, potrebbe definire una reale e costante riduzione della quantità di rifiuti, ponendo fine al loro spreco anche attraverso campagne di informazione e la ricerca di idonee soluzioni tecniche, dove i rifiuti vengano trasformati con metodi ecologicamente sostenibili.

Anche nel territorio di Montopoli V.A. e, più ingenerale, del Val d'Arno-comprensorio del cuoio, sino ad oggi i rischi derivanti dall'incertezza sull'evoluzione quali-quantitativa era minimizzata almeno nel breve termine, dalla possibilità di ricorrere sempre e comunque allo smaltimento in discarica, data la forte flessibilità gestionale. Tuttavia, questa soluzione, per condivisibili ragioni ambientali oltre che per obblighi di legge, è attualmente sempre più preclusa e/o sempre più costosa. Pur nella brevità dello spazio concesso da questa relazione e dagli obiettivi del Regolamento in parola, va ricordato, infatti, che sotto il profilo dell'affidabilità, flessibilità e sicurezza del sistema di smaltimento si può osservare che:

- un sistema basato esclusivamente sui trattamenti meccanico-biologici consente di utilizzare processi tecnologici intrinsecamente flessibili (la loro potenzialità è in primo luogo determinata dai turni di funzionamento), di rapida realizzazione e meno sensibili al tasso di utilizzo;
- un sistema imperniato esclusivamente sul ricorso all'incenerimento del rifiuto residuo (o su ipotesi di pre-trattamento molto limitate) non ha caratteristiche di flessibilità ed espone al tempo stesso al rischio di un sottodimensionamento.

Non deve quindi sorprendere che il Ministero dell'Ambiente abbia recentemente emanato una circolare indirizzata a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che, in linea con le indicazioni interpretative della Commissione europea, ha chiarito quali sono le attività di trattamento alle quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere ammessi e smaltiti in discarica, superando di fatto la circolare emanata "pro tempore" dal Ministero dell'Ambiente il 30 giugno 2009.

La circolare del 2009 definiva "trattamento" ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica anche la tritovagliatura e stabiliva che a predeterminate condizioni la "raccolta differenziata spinta" poteva far venir meno l'obbligo di trattamento ai fini del conferimento in discarica precisando come queste indicazioni avrebbero avuto natura "transitoria" senza stabilire però in modo espresso un chiaro termine finale.

Il 13 giugno 2014 la Commissione europea ha però rilevato la necessità di un trattamento adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti da raccolta differenziata stabilendo come la tritovagliatura non soddisfi di per sé l'obbligo di trattamento dei rifiuti previsto dalle normative europee. Per quanto concerne le indicazioni della circolare 2009 sulla natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento, la Commissione ha inoltre evidenziato come la sola raccolta differenziata spinta non sia di per sé idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, non viene data anche la dimostrazione che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute.

Per evitare il rischio di esporre l'Italia a nuove procedure europee di infrazione il ministro pro tempore, Andrea Orlando, ha quindi deciso di intervenire chiarendo così ogni possibile ambiguità in materia. Nella Circolare emanata, che porta il suo nome, si invitano quindi le Regioni e le Province autonome ad osservare con urgenza le nuove disposizioni adottando ogni ulteriore iniziativa necessaria in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie. L'obiettivo è quello di garantire, entro il 2015, almeno la raccolta differenziata per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020.

Di concerto, quindi, la Regione Toscana con le premesse generale appena esposte, in considerazione di atti autorizzativi pregressi rilasciati a ditte che svolgono attività di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti e dando atto che per il superamento della situazione emergenziale sono state promosse ed adottate iniziative tese a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio, lo smaltimento e la realizzazione di impianti, in data 1° settembre 2014 ha emanato un'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, poi reiterata per sei mesi in data 26 febbraio 2015, in considerazione che, oltre agli obblighi propri della "Circolare Orlando", rimangono anche carenze della capacità di trattamento del rifiuto urbano e della frazione organica stabilizzata che ne deriva. Quadro che, se trascurato, potrebbe determinare forti criticità nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, determinando quindi situazioni di emergenza ambientale e sanitaria.

E' evidente che tutto ciò ha determinato e determina un incremento di costi dato dall'ulteriore obbligatorio trattamento prima del conferimento in discarica. Infatti l'impianto di termovalorizzazione di A.A.M.P.S di Livorno e quelli di trattamento meccanico biologico (TMB) di Pioppogatto e del Cermec possono accogliere una quantità limitata di rifiuti indifferenziati del bacino pisano a costi di conferimento e di trasporto superiori a quelli praticati finora ai Comuni che ATO Toscana Costa non può o non riesce a contenere.

Da quanto finora esposto appare chiaro che il sistema integrato per la gestione dei rifiuti garantisce al massimo flessibilità e sicurezza. Come sopra accennato, al fine di garantire una sua corretta applicazione, è necessario non solo conoscere la produzione e la composizione del rifiuto al momento della progettazione del sistema, ma sarebbe opportuno eseguire studi preliminari sulle possibili evoluzioni future, in modo da poter predisporre una gestione elastica che sia possibile tarare in funzione del tipo di rifiuto da trattare, evitando così un eccessivo spreco di risorse.

Il quadro normativo

Bypassando le esperienze del periodo classico, le prime norme in materia di rifiuti risalgono alla fine del XIX secolo. Per far fronte ai problemi di natura igienica e di salubrità degli abitati vennero pubblicate, in data 20 Giugno 1886, delle Istituzioni Ministeriali con le quali si vietava di depositare rifiuti presso le zone abitate e si imponeva ai comuni di provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti domestici.

Un primo tentativo di regolamentazione organica della materia fu fatto con la legge 20 marzo 1941, n. 366, che confermò peraltro un approccio essenzialmente sanitario, pur con l'inserimento di elementi di novità legati alle modalità di smaltimento e, se vogliamo, attuali e lungimiranti: si sosteneva infatti che *"può essere dispersa o distrutta soltanto quella parte dei rifiuti che non costituisce materia recuperabile o apprezzabile"*.

Come intuito nell'exkursus fatto in premessa, nonostante i principi costituzionali circa la tutela della salute del paesaggio e del suo patrimonio storico e artistico (rif. art. 9 e 32 Cost.), come è mancata una precisa definizione di ambiente e della sua tutela, cui solo è venuta in soccorso la lacuna la dottrina giurisprudenziale² che ha cercato di colmarne i vuoti, è mancata anche una precisa presa di coscienza legale del problema rifiuti. La produzione normativa si è incentrata su "leggi speciali" dove ha prevalso la visione antropocentrica e utilitaristica dell'ambiente, nonché di intervento "a posteriori" per riparare il danno prodotto non invece operare in una logica di prevenzione. Di pari passo all'allineamento delle discipline e della giurisprudenza in materia di ambiente, è solo con gli anni Ottanta, con il D.P.R. 10 settembre 1982, n.

² "Nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente è imposta da precetti costituzionali (art. 9 e 32) ed assume a valore primario ed assoluto" – Sentenza Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 614.

915, che le attività connesse allo smaltimento e al recupero dei rifiuti vengono considerate anche sotto il profilo dei rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Con questo decreto furono recepiti importanti principi comunitari basati sull'esigenza di assicurare la tutela dell'ambiente, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e fu introdotto anche la definizione di rifiuto che, nella sua generalità, è pienamente ancora valido: è rifiuto *"qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono"*.

A questa legge fece seguito altri dispositivi sia nazionali che regionali, tra cui la legge n. 441/1987 relativa a "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti", nella quale viene introdotto il concetto di *raccolta differenziata*, affidando alle Regioni e ai Comuni l'obbligo di realizzare al servizio di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Con legge n. 475/1988 vengono approvate le "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali", dove si introduce il principio di obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, allo scopo di separare principalmente la frazione secca dei rifiuti da quella umida.

Con la maggiore attività della politica internazionale in materia di ambiente, sviluppatasi intorno ad apposite conferenze (quali Stoccolma nel 1972, Rio de Janeiro nel 1992, Kyoto nel 1997 e Johannesburg nel 2002), si mette a punto la strategia dello sviluppo sostenibile nella quale la corretta gestione dei rifiuti e dei principi di prevenzione e precauzione diventano basilari:

1. Principio del "chi inquina paga", con gli oneri relativi alle attività di risanamento ambientale sono a carico degli inquinatori;
2. Principio di prevenzione, che presuppone la programmazione preventiva nei confronti di un certo fenomeno inquinante o foriero di danni certi o possibili;
3. Principio di precauzione, che pur in assenza di certezza scientifica, consente di adottare misure di salvaguardia per prevenire i rischi ambientali.

E' in questo quadro e alla scadenza del XX secolo che anche in Italia si è giunti alla stesura di un testo capace di superare la precedente frammentazione legislativa, con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, più noto come "Decreto Ronchi" (dall'allora Ministro dell'Ambiente), sorto come "Attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, CEE 91/689 sui rifiuti pericolosi e CEE 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". Ad esso ha fatto seguito una nuova versione, ampliata dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, che si poneva l'obiettivo di porre rimedio ai dubbi interpretativi sorti in fase di applicazione del decreto Ronchi sui tempi e modalità di deposito temporaneo dei rifiuti e sui campi di applicazione del decreto.

Il principio ispiratore del decreto Ronchi è quello di puntare l'attenzione sulla prevenzione e sulla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti. Viene data una nuova definizione di rifiuto, in cui si mette al centro del problema il *detentore*, cioè sul singolo cittadino, che è responsabile nel decidere se un determinato oggetto diventerà o no rifiuto. Si definisce quindi rifiuto *"qualsiasi sostanza od oggetto (...) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*. Inoltre, detentore è *"il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene"*.

Ma è anche un altro dei cardini del decreto, poi migrato anche sulle disposizioni successive vigenti, ovvero quello per il quale *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e (...) le autorità competenti devono adottare (...) iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti"*.

Come membri del consesso europeo, è utile rammentare come oggi la gerarchia delle fonti sia rappresentata dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che individua una specifica filiera per la gestione dei rifiuti, la quale definisce il seguente ordine di priorità:

- a) prevenzione della produzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo (ad es. energetico);
- e) smaltimento

Il principale obiettivo della Direttiva è modificare l'orientamento della gestione dei rifiuti promuovendo la prevenzione, il riuso e il recupero di materia ed energia, riducendo più possibile il ricorso allo smaltimento finale. A tal fine, si pongono due nuovi importanti traguardi per ogni Stato dell'Unione, da raggiungere entro il 2020:

- a) L'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro proveniente dai nuclei domestici e da rifiuti assimilati in misura complessivamente almeno pari al 50% in termini di peso;
- b) L'aumento della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi in misura almeno pari al 70% in termini di peso.

A livello nazionale la direttiva europea, con la gerarchia di priorità inerenti la gestione dei rifiuti, è attualmente recepita dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che ha modificato, in modo sostanziale, la normativa quadro vigente contenuta nella Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che col l'art. 198 indica le competenze proprie dei comuni tra le quali quello di concorrere alla regolamentazione della materia.

Il decreto legislativo oggi vigente disciplina la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario che "chi inquina paga". Le norme introducono anche la definizione della gestione dei rifiuti dove si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tutte le operazioni connesse, nonché la disciplina delle discariche dopo la loro chiusura.

A livello regionale, oltre alle recenti novità già ricordate, le principali norme di riferimento sono attualmente costituite dalla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" novellata nel 2014 con L.R. n. 61, già modificata dalla L.R. n. 61/2007 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e norme per la gestione integrata dei rifiuti" che, ha ridotto il numero degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) da 10 a 3: l'ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola; l'ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara; l'ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle Province di Siena, Grosseto e Arezzo; infine, dalla L.R. 69/2011, intervenuta in materia di attribuzione delle funzioni istituendo le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. È importante segnalare che la normativa in vigore prevede una importante differenza nell'assetto istituzionale e regolatorio dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

Con riferimento anche alle definizioni date dagli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, la pianificazione e la gestione dei rifiuti urbani (che nel nuovo piano regionale si chiamano *residui diversamente utili della produzione e del consumo*) sono regolate, in base alle disposizioni normative, dall'autorità pubblica e secondo una specifica articolazione che assegna competenze diverse a Stato, Regioni, Province, Comuni, Autorità di ATO. I gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, che possono essere soggetti pubblici, misti pubblico-privato o privati individuati in base a regole volte a garantire una buona conduzione industriale, tecnica ed economica, hanno piena responsabilità della gestione di tutte le fasi di raccolta, trasporto e avvio agli impianti di recupero/riciclaggio e smaltimento.

Sempre in relazione alla gestione dei rifiuti urbani, la normativa prevede, per ciascun ATO, l'obiettivo dell'autosufficienza, ossia la capacità di smaltire autonomamente i rifiuti urbani non pericolosi e i rifiuti del loro trattamento prodotti nel rispettivo territorio. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, invece, non fanno parte di processi di pianificazione e/o regolazione pubblica. Non è previsto dal legislatore, come nel caso dei rifiuti urbani, che la gestione sia affidata in regime di privativa; né la si considera nel novero dei servizi pubblici locali; e neppure risponde a criteri normativi di autosufficienza dei sistemi territoriali.

Le disposizioni normative riguardo ai rifiuti speciali si riferiscono al regime autorizzativo, di competenza pubblica e ai criteri di localizzazione degli impianti, sia per quanto concerne l'idoneità dei siti sia in relazione al principio di prossimità ai luoghi di produzione dei rifiuti stessi, volto quest'ultimo a ridurre le pressioni sull'ambiente dovute al trasporto.

SINOSI DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Si descrivono per sommi capi i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Montopoli in val d'Arno, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile del contenuto del regolamento, esaminato poi per sommi capi, e delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

Com'è noto, in Toscana non è ancora operativo il gestore unico per nessuno dei tre ambiti territoriali ottimali in cui è divisa la Regione e fino alla istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità, i comuni conservano la propria competenza in materia (cfr, sentenza del Tar Toscana numero 1782/2012), organizzando il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero affidandolo a soggetti idonei in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore. Rimane ferma l'attenzione ad esercitare le relative competenze in modo tale da non pregiudicare la futura gestione da parte del gestore unico, se quando attivato, e anche nella fase transitoria ricorre l'obbligo dei comuni di conformarsi alle decisioni prese collegialmente nell'ambito dell'autorità di cui fanno parte. Il riferimento è, in particolare, a nuovi affidamenti la cui durata non potrà comunque superare la data in cui prenderà avvio la gestione unica.

In questo quadro il servizio di gestione dei rifiuti è principalmente affidato ad un unico soggetto (Società Geofor S.p.a. di Pontedera), ma non mancano iniziative per differenziare anche con altri soggetti, tutto sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Rimane al comune il servizio di

spazzamento stradale, vuotatura cestini ecc. come sarà evidenziato di seguito, mentre sarà avviato con il PaP un sistema di raccolta degli sfalci e potature e degli ingombranti "a chiamata" presso il domicilio mediante operatore anche diverso da Geofor S.p.a.

Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. I mezzi e il personale per lo spazzamento sono di proprietà e competenza comunale. Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati.

Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di pulizia (spazzamento) del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. La pulizia meccanizzata è effettuata nelle varie zone con frequenza settimanale, ma l'attività è sussidiata con operazioni di spazzamento manuale. Le peculiarità del servizio sono:

- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti;
- effettuare una specifica pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali;
- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali;
- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i ponti ed i sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati.

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni ecc.

Il personale impiegato consta di :

- 1 operatore ecologico autista della spazzatrice
- 2 operatori ecologici

I mezzi impiegati sono:

- 1 spazzatrice aspirante del tipo autocarrata
- 2 motocarri tipo Apecar con vasca N.U. con attrezzature manuali.

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati al magazzino comunale, stoccati in apposito cassone ivi posizionato e successivamente inviati a smaltimento presso un impianto autorizzato.

La pulizia dei mercati viene svolta sempre dagli stessi operatori, per i mercati settimanali in ognuna delle frazioni del territorio. A questo proposito sono state avviate procedure di controllo per la differenziazione accurata del rifiuto, in modo da agevolare e massimizzare la raccolta differenziata da conferire presso la piazzola ecologica comunale, coinvolgendovi fin dall'origine gli esercenti.

Raccolta dei rifiuti: situazione

Per il 2014 il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema della raccolta stradale con cassonetti e contenitori di varia cubatura a partire da 3200 litri fino a quelli di piccola cubatura per utenze isolate nel territorio extra-urbano, secondo il seguente report relativamente alle postazioni di raccolta indifferenziata:

	Tipologia/capacità cassonetti indifferenziata							Totale
litri	120	240	360	1.700	2.400	3.200	3.500	
n.	1	33	12	32	84	51	2	215

Oltre che per l'indifferenziata, in via generale le piazzole per la raccolta sono state rese capaci di offrire la necessaria differenziazione "a valle" del conferimento con cassonetti di raccolta delle frazioni organiche, del multimateriale e, a partire dalla seconda metà dell'anno 2014, del vetro, con la seguente statistica:

	Tipologie/capacità cassonetti differenziata			Totale
tipologia rifiuto	organico	vetro	multimateriale	
litri	1.700	2.000	3.000	
n.	67	71	70	208

La raccolta dei rifiuti organici si è svolta due volte alla settimana, divenute tre nel periodo estivo (escluse le domeniche e i giorni festivi) cosa che ha comportato qualche criticità complice la maggior permanenza di persone del periodo vacanziero rispetto agli anni precedenti.

Per la differenziata, oltre a quanto connesso al sistema stradale appena delineato, si sono mantenuti:

- La raccolta porta a porta della carta per utenze domestiche e non domestiche con cadenza bisettimanale in giorni fissi prestabiliti (giovedì), ma con le eccezioni evidenziate di seguito;
- La raccolta di tipo domiciliare presso le farmacie dei medicinali scaduti;
- La raccolta di tipo domiciliare, presso esercizi convenzionati e le scuole, delle pile esauste;
- La raccolta degli oli vegetali in postazioni sul territorio, con le peculiarità di cui diremo più avanti.

La raccolta porta a porta della carta è integrata, per le zone collinari e comunque esterne ai centri urbani, con dieci cassonetti stradali a servizio di utenze difficilmente raggiungibili con la raccolta domiciliare. Inoltre, a fronte delle notevoli quantità da prelevare nella zona industriale "Fontanelle" e nella zona mista residenza/attività artigianali nella frazione di San Romano è stato mantenuto il servizio aggiuntivo avviato dal 2012 che ha portato ad una frequenza settimanale della raccolta in queste zone che comprendono alcune utenze particolari quali il supermercato di Marti e la ditta "Sorgente Tesorino".

Per la raccolta degli oli vegetali esausti prodotti da utenze domestiche, il 4 marzo 2014 si attivata una convenzione con la ditta Phisis S.r.l., una soluzione per la ampliamento del servizio, attualmente conferiti al Centro di Raccolta e dalla Cucina centralizzata, ad altri punti sul territorio. Di concerto con la ditta, si è dapprima attuata la predisposizione di due punti di raccolta (attrezzati con contenitore e trasporto gratuito) ubicati nelle vicinanze dei supermercati di San Romano in via Rodari e di Marti in via Musciano, al fine di verificare la validità della proposta e l'ampliamento dei siti. E' significativo che pur senza campagne informative dedicate durante il 2014 la statistica seguente sia indicativa delle possibili prospettive.

Raccolta, trasporto e recupero oli vegetali esausti

<i>Provenienza ritiri</i>	<i>numero ritiri</i>	<i>quantità ritirata (Kg)</i>
Campane stradali	3	400,00
Centro di raccolta	4	1.590,00
Scuola via San Sebastiano	2	350,00
Totale	9	2.340,00

E' stato effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza settimanale, adeguata alla richiesta stagionale fino ad un frequenza massima di 52 (cinquantadue) giornate all'anno. I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. Durante il 2014 si sono registrate complessivamente 385 prenotazioni.

In alternativa, come ormai conosciuto, gli ingombranti possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale, suddividendoli per tipologia negli appositi container ivi presenti.

Raccolta dei rifiuti: criticità

La raccolta mediante cassonetti ha evidenziato ulteriormente alcune problematiche, peraltro già presenti anche negli anni scorsi, che si sono tuttavia acuite in relazioni ad alcuni aspetti "al contorno". Tra i principali si annovera quello per il quale Montopoli V.A. è rimasto unico comune a non aver effettuato ancora la raccolta differenziata a monte, venendo a costituire una sorta di "valvola di sfogo" per il territorio contermini dove altre AA.CC. sono passate già al sistema PaP. Comportamenti certo stigmatizzabili e frutto di una cattiva educazione civica e ambientale hanno aumentato la quota dei rifiuti "migranti" e/o abbandonati, ambedue comportamenti che hanno finito per incrementare la quota della cosiddetta "indifferenziata", il cui smaltimento risulta più oneroso. Va anche segnalato come abbia concorso ad aumentare il quantitativo della differenziata il mancato controllo sul corretto conferimento da parte della stessa utenza locale a causa dell'eccesso di sfalci e potature depositata nei contenitori per l'organico, di ingombranti abbandonati anche presso le postazioni RSU e l'eccessiva disinvoltura, non adeguatamente contrastata, dell'abbandono anche di imballaggi di carta.

Anche per la raccolta della carta, dall'avvio del servizio PaP sono stati effettuati successivi aggiustamenti mediante la revisione dei percorsi per ottimizzare i prelievi in modo da poter usufruire di una doppia frequenza per zone facilmente sovrapponibili nei turni dell'organizzazione, instaurando una frequenza settimanale di raccolta limitata alla zona industriale di Fontanelle e San Romano e reinserendo le utenze importanti ma poste in zone decentrate.

Le criticità evidenziate, insieme al miglior rapporto con l'ambiente e l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti in un'ottica anche del contenimento dei costi del servizio, sono alla base delle motivazioni che hanno indotto l'A.C. ad abbracciare la metodologia della raccolta differenziata col sistema del porta a porta e decidere di redigere un nuovo e più incisivo regolamento locale sulla materia.

Per avviare a miglior soluzione la criticità indotta dall'eccessivo conferimento degli sfalci e potature nei contenitori dell'organico, ovvero il loro abbandono – fattori indotti anche dalla cospicua produzione di tale “rifiuto” nel periodo primaverile ed estivo, l'A. C. ha provveduto ad attivare un servizio “a chiamata” per il ritiro del materiale presso il domicilio dell'utenza domestica.

Centro di raccolta (CdR): situazione

Il comune di Montopoli V.A. è dotato di un'eco-piazzola, posta in località Fontanelle, prossima alla zona industriale di Capanne-San Romano, gestita direttamente dall'A.C. dal 1° gennaio 2013. L'area è attrezzata con stalli per lo stoccaggio dei singoli materiali e con una pesa per la quantificazione e qualificazione del rifiuti conferito.

Per quanto riguarda l'anno 2014, l'orario di accesso per l'utenza è stato quello riassunto di seguito:

Orario attuale						
domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato
chiuso	chiuso	8:00-14:00	8:00-14:00	8:00-14:00	chiuso	8:00-14:00
ore	0	6	6	6	0	6
Totale ore						24

Presso il centro di raccolta è possibile differenziare il conferimento nella maniera più ampia possibile, con la limitazione del solo orario di apertura che, in prospettiva, dovrà essere migliorato e ampliato. Possono usufruire del centro:

- i cittadini residenti e i cittadini non residenti nel comune purché titolari di utenze domestiche sul territorio, comprovabili dal regolare pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- le attività insediate nel comune, che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della TARI;
- le attività di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per i RAEE da utenze domestiche nella quantità massima mensile di kg. 3.500 per ogni singola attività;
- coloro che operano per conto del comune, in possesso di autorizzazione mensile dell'A.C.;
- le Associazioni senza scopo di lucro, le onlus, le parrocchie ecc. che godono della esenzione dal pagamento della TARI. in possesso di autorizzazione temporanea dell'A.C.

Il Centro di Raccolta comunale, come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 3 maggio 2009, attualmente può accogliere le tipologie di rifiuti di seguito riportate.

- a) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- b) carta e cartone (CER 200101)
- c) legno (CER 200138)
- d) plastica (CER 200139)
- e) vetro (CER 200102)
- f) metallo (CER 200140)
- g) abbigliamento (CER 200110)
- h) prodotti tessili (CER 200111)
- i) imballaggi:
 - in carta e cartone (CER 150101)
 - in plastica (CER 150102)
 - in vetro (CER 150107)
 - in metallici (CER 150104)
 - in legno (CER 150103)
 - in materia tessile (CER 150109)
 - compositi (CER 150105)
 - in materiali misti (CER 150106)
- j) rifiuti ingombranti (CER 200307)
- k) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 200123)

- l) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (CER 200136)
- m) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (CER 200135)
- n) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- o) pile e batterie esauste (CER 200133, 200134)
- p) toner per stampa esauriti (CER 080318)
- q) contenitori T/FC (bombolette spray) (CER 150111)
- r) medicinali citotossici e citostatici (CER 200131)
- s) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 (CER 200132)
- t) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)
- u) pneumatici usati (max. 4 all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 160103)
- v) solventi (codice CER 20 01 13*)
- w) acidi (codice CER 20 01 14*)
- x) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- y) prodotti fotochimici (20 01 17*)
- z) pesticidi (CER 20 01 19*)
- aa) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127)
- bb) vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (CER 200128)
- cc) detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
- dd) batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 (CER 200133 e 200134)
- ee) oli e grassi commestibili (CER 200125)
- ff) oli e grassi diversi da quelli commestibili (CER 200126)
- gg) scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati (CER 130205)
- hh) oli e grassi minerali esausti (CER 130208)
- ii) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle (max. 350 kg. all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 170107, 170904)
- jj) altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
- kk) rifiuti biodegradabili da sfalci e potature (max. 250 kg. al giorno per utenza) (CER 200201, 020103)
Quantitativi superiori a quelli contingentati possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto del Comune di Montopoli V.A..

In generale la statistica sul materiale raccolto presso il centro è quella evidenziata nelle tabelle che seguono.

<i>Materiale</i>		<i>kg</i>
metalli		13.706,00
legno		33.920,00
plastica		3.453,00
pneumatici		34,00
vernici		0,00
estintori		192,00
pile e batterie		176,00
RAEE	con PCB	2.783,00
	senza PCB	4.646,00
	frigoriferi	3.673,00
	tubi florescenti	0,00
TOTALE RACCOLTO		144.200,00
di cui	selezionato	62.583,00
	scarto	81.617,00

Dati REVET 2014

<i>Materiale</i>	<i>kg</i>
Alluminio	926,93
B. stagnata	12.923,75
plastica	128.005,48
Rifiuti	50.018,68
Tetrapak	7.432,44
Vetro	79.112,73
TOTALE	278.420,00

In particolare per i raggruppamenti RAEE, il centro è aperto anche ai rivenditori ed alle aziende, previa convenzione in accordo con il Centro di coordinamento, tutto con l'obiettivo di incrementare la raccolta che, fino ad oggi, ha portato i risultati evidenziati nei report forniti dallo stesso Centro di coordinamento RAEE che delineano la differenza fra la gestione dell'anno 2012 e quella organizzata dall'Amministrazione dal 2013.

Raccolta annuale suddivisa per raggruppamento ex Dir. 2012/19/UE

Raggruppamenti	R1 Frigoriferi e simili	R2 Lavatrici	R3 TV e Monitor	R4 Telefoni, stampanti giocattoli e simili	R5 Sorgenti Luminose
Anno					
Valore Obiettivo (kg/ab)	1,6	3,1	1,13	3,1	0,15
2012	5.560,00	6.460,00	16.932,00	6.743,00	214,00
2013	6.680,00	12.760,00	13.390,00	8.590,00	396,00
2014	10.460,00	11.290,00	13.205,00	8.450,00	344,00

Il colore evidenzia il raggiungimento o meno del valore obiettivo stimato sul numero di abitanti pari a 11.167, con questa legenda:

Basso	Medio	Buono
--------------	--------------	--------------

E' utile sottolineare come il raggiungimento o meno degli obiettivi si riflette sui premi di efficienza che, negli ultimi due anni (2013-2014) hanno visto il seguente andamento:

Premi unitari in Euro/ton suddivisi per raggruppamenti

Anno	Raggruppamenti				
	R1	R2	R3	R4	R5
2013	36,65	48,53	47,15	40,98	13,79
2014	36,79	80	40	80	20

Inoltre, nel Corso del 2014, è stata attivata, presso il centro, la raccolta della frazione Vetro non da imballaggi (lastre, specchi ecc.) con un apposito contenitore, che oltre a fornire un ulteriore servizio all'utenza, ha lo scopo di ottenere un risparmio poiché evita il conferimento di questi materiali nella modalità generica quali "ingombranti".

Centro di raccolta (CdR): criticità

Orario - E' necessario ampliare l'accessibilità dell'utenza presso l'eco-piazzola consentendo una maggiore possibilità di conferire frazioni omogenee di rifiuti, anche mediante un orario di apertura maggiorato e/o meglio articolato in relazione alle esigenze della cittadinanza. Di concerto alla maggiore flessibilità dell'apertura, si rende necessario prevedere la presenza per la necessaria sorveglianza e per sussidiare il servizio anche di una corretta informazione verso l'utenza per rendere più efficace l'informazione sulle regole esistenti per usufruire correttamente dello specifico servizio, per chiarire quali soggetti e quali materiali siano ammessi, quali siano le modalità d'accettazione, compreso le autorizzazioni temporanee rilasciabili per casi particolari e circoscritti.

Con l'esclusione della domenica, è evidente come l'attuale articolazione oraria manchi di qualsiasi opportunità nel pomeriggio che impedisce ad un'utenza diffusa, peraltro riconducibile a quella domestica, usualmente dedicata ad attività lavorative o familiari incentrate nelle stesse ore, di poter conferire taluni rifiuti. Parimenti va messo in prospettiva che una parte dell'utenza che non può usufruire della rigida osservanza del sistema PaP – destinato a diventare il sistema unico per tutto il territorio – e necessiterà di avere un orario più consono per le proprie esigenze, senza contare la diminuzione della pressione al sistema ambiente dovuto all'abbandono abusivo e incontrollato. Tra i giorni per i quali è auspicabile l'apertura, si evidenzia il lunedì (mattino e/o sera), giorno dove è facile supporre possa concentrarsi l'esigenza dell'utenza domestica di conferire al CdR ciò che risulta residuale nella propria attività domestica e del fine settimana, anche qui riducendo le giustificazioni per la migrazione dei rifiuti o, peggio, del loro abbandono.

Senza ulteriori considerazioni, peraltro di facile intuizione, si presenta ora l'occasione di ridefinire l'orario secondo proposte parimenti equilibrate e flessibili, posto la necessità di una diversa utilizzazione del personale dipendente dell'A.C. ovvero del ricorso ad altre forme di presenza di cui si dirà più avanti. Una diversa flessibilità nell'orario di apertura presuppone infatti la presenza di personale capace di alternarsi ed effettuare una diversa turnazione, sia per esigenze specifiche del servizio, sia per rispondere a naturali necessità legate ai permessi e ferie.

Personale - La soluzione indicata per l'orario comporta, necessariamente sussidiare l'attuale unico addetto comunale, dipendente del Settore III, con altro personale anche appartenente ad altro settore. Comprendendo le difficoltà che possono nascere dall'utilizzazione estesa di risorse umane appositamente dedicate - quindi distolte da altre mansioni - occorre prevedere la possibilità dell'impiego di volontari appositamente formati e preparati per le esigenze sopra accennate, tutto previo accordo e coordinamento con l'Autorità d'ambito ottimale cui il comune appartiene. L'utilizzazione di volontari, sia singoli che, meglio, appartenenti ad Associazioni già idonee allo scopo per l'aver effettuato esperienze analoghe, pone solo l'attenzione sulla necessità di definire forme di collaborazione convenzionate, la dotazione di idonei dispositivi di protezione personale per l'effettuazione del servizio e, sopra ogni altro, un processo di formazione-istruzione preliminare in materia, onde rispondere alle esigenze, in verità articolate ma non complesse, proprie del servizio. Il loro utilizzo si limiterebbe al presenziare il corretto conferimento negli orari di apertura con la possibilità di fornire informazioni agli utenti, escludendo qualsiasi ulteriore partecipazione ai servizi di raccolta e smaltimento.

Incentivazioni - Il sistema di conferimento attuale non consente ancora di ottenere la caratterizzazione del materiale in rapporto al conferitore in quanto la pesatura è priva del *software* idoneo a "dialogare" con la statistica anagrafica, passaggio necessario per prevedere forme di incentivazione rivolte all'utenza domestica. Sono ipotizzabili riduzioni sulla bollettazione successiva, sotto forma di sconti per ogni kilogrammo di materiale conferito ovvero di un "punteggio ambientale" cumulabile e scontabile sulla tassa annuale dovuta. Vedremo come su questo il Regolamento offre una risposta operativa (cfr. Allegato 6) che necessita di opportuni investimenti e risorse. E' previsto, infatti, che le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti direttamente presso il centro di raccolta (piazzola ecologica) sono riconosciuti incentivi da calcolarsi in relazione all'attribuzione di punti per il raggiungimento di un credito ambientale quale condizione necessaria per ottenere incentivi o sconti sulla tassa (TARI). Al fine di determinare il "punteggio ambientale" i rifiuti conferiti sono suddivisi in tre fasce, ciascuna con un proprio codice di punteggio (Kp) al fine di dare la giusta "pesatura" alla tipologia del rifiuto conferito, evitando la rapida saturazione dell'attività incentivante.

Analogamente ma con le peculiarità che le sono proprie, per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti direttamente presso il centro di raccolta sono riconosciuti incentivi in forma proporzionale (percentuale) alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (Rd), ottenuta riferito alla categoria cui appartiene l'attività esercitata.

I dati sulla raccolta

Secondo i dati forniti dal gestore Geofor s.p.a., durante l'anno 2014 la quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di Montopoli in Val d'Arno sono quelli riportati nella successiva tabella, specificando la loro provenienza e il totale.

CER	descrizione	provenienza/kg					Totale
		utenza generica	stradale	CdR	magazzino comunale	CONAD	
200301	urbani indifferenziati	4.095.780,00	148.250,00				4.244.030,00
200108	organico						1.350.940,00
200108	rifiuti biodegradabili da mense e cucine	179.850,57		99.290,00			713.110,00
200201	verde	99.290,00					
200138	legno	90.530,00		90.530,00			
150107 200102	vetro	99.290,00	102.548,00				
200140	metallo	18.650,00					
170107 170904	inerti			4.260,00			100.489,44
200125	Olii e grassi vegetali	2.340,00					

130208	Olii e grassi minerali	800,00					
150110 150111	contenitori T/FC Bombolette spray	315,48		1.101,00			
200127	vernici e inchiostri	3.258,00		3.258,00			
200131 200132	farmaci	480,00					1.113,03
200307	ingombranti	95.480,00		48.720,00			143.905,85
150102	imballaggi plastica	9.120,00				9.120,00	8.059,83
150107	imballaggi di vetro	88.000,00					
150106	imballaggi multimateriale	278.420,00					
150101	imballaggi carta e cartone	281.130,00				73.930,00	
200101	carta e cartone	254.670,00					254.670,00
200110	stracci e abbigliamento	24.510,00					
160103	pneumatici						1.027,93
200303	stradale	131.750,00				148.250,00	
200100 200200	cimiteriali						2.928,66

Di quanto raccolto, 895.448 kg sono stati avviati alla termovalorizzazione. Nella gestione della raccolta sono stati attivati contratti di smaltimento dei materiali raccolti per alcune tipologie (materiali metallici, pile esauste e batterie al piombo) che assicurano all'Ente un, seppur minimo, ritorno economico ma soprattutto comportano un azzeramento dei costi di raccolta e trasporto; attività che è intenzione incentivare.

SINOSSI DELLE PROSPETTIVE E DEGLI OBIETTIVI 2015-2016 – IL NUOVO REGOLAMENTO

Volendo riassumere le proposte e gli obiettivi che vedranno il loro compimento rispettando gli equilibri di bilancio e la contemporanea verifica di fattibilità anche dal punto di vista occupazionale dell'A.C. e delle società coinvolte nei processi, si possono elencare:

1. il passaggio del sistema "porta a porta", come già ricordato;
2. ampliare ulteriormente il servizio di raccolta oli vegetali esausti, a seguito di verifica della validità della proposta sul territorio.
3. incrementare le tipologie di rifiuti da conferire al centro di raccolta, quali le materie plastiche e gli imballaggi misti, che così possono essere sottratti dall'avvio a recupero come ingombranti e destinati a ad altri percorsi di recupero meno costosi se non a volte anche remunerativi, così come i residui di sfalci e potature;
4. offrire alle imprese, vincolate comunque da contratti onerosi di servizio, l'accesso a circuiti di recupero difficilmente attuabili dal singolo.
5. Ridefinire il servizio "grandi utenze" con la verifica delle economie producibili, variandone le modalità, le tipologie di rifiuti raccolti, i soggetti raccoglitori e, soprattutto, stimolando la cessazione del conferimento nella indifferenziata secondo una prassi usuale ma illegittima;
6. su tutto, approvare il regolamento per la "disciplina della gestione dei rifiuti";
7. mettere in atto azioni positive per contrastare l'abbandono dei rifiuti nel territorio, facendo leva sul comportamento da parte dei cittadini, anche dei comuni confinanti con la collaborazione delle relative AA.CC. A questo proposito il passaggio al sistema PaP è, da solo, motivo di progresso e coinvolgimento civico e di omogeneizzazione di comportamenti a prescindere dalla residenza dell'utenza

Il nuovo regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti

Il Regolamento comunale in predisposto per la successiva proposta di approvazione all'A.C si inserisce in una pletora di norme e provvedimenti articolata e ancora foriera di ulteriori sviluppi. Al pari di altre amministrazioni locali, anche il Comune di Montopoli V.A. ha necessità di disciplinare opportunamente la gestione rifiuti sul proprio territorio, facendo altresì chiarezza in una serie di disposizioni fino ad oggi legate alla contingibilità e all'estemporaneità. Il Regolamento assurge a strumento necessario non solo alla corretta

disciplina di tutti i soggetti coinvolti ai sensi di legge (rif. art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006), ma anche alla corretta informazione e conformazione del servizio alle dinamiche esigenze del tessuto socio-economico del territorio.

Il Regolamento pone la gestione dei rifiuti urbani (*residui diversamente utili della produzione e del consumo*), alla base della strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile del territorio e, in coerenza con l'obiettivo generale di ridurre la produzione totale, migliorare il sistema di raccolta differenziata e diminuire la percentuale conferita in discarica, si propone di:

- Contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- Rispettare la gerarchia comunitaria;
- Concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano regionale e dai piani d'ambito;
- Fornire opportune definizioni specifiche e univoche per l'applicazione a livello locale delle norme vigenti;
- Prevenire la produzione dei rifiuti;
- Migliorare le modalità di preparazione per il riutilizzo e aumentare il riciclaggio;
- Massimizzare la quantità della frazione umida, migliorando anche la qualità della raccolta finalizzata al trattamento di compostaggio;
- Elevare il porta a porta (PaP) a sistema di raccolta privilegiato;
- Promuovere, ampliare e regolamentare l'utilizzo e l'accesso dell'isola ecologica (eco-piazzola);
- Ridurre a zero gli errori di conferimento;
- Evitare il fenomeno migratorio dei rifiuti;
- Introdurre un opportuno regime sanzionatorio, disciplinato secondo il principio del "chi inquina paga" e del rispetto della disciplina del giusto conferimento;
- Riunire in un solo testo la pleora di regole, disposizioni e provvedimenti accumulatisi nel tempo, talvolta senza un disegno organico e regolatore;
- Fornire un documento con i riferimenti che permettano all'utente del servizio di essere formato ed informato sul corretto conferimento di tutte le categorie merceologiche interessate alla raccolta differenziata;
- Ridefinire le prerogative e i parametri per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti come già evidenziato nella premessa di questa relazione;
- premiare i comportamenti onesti e corretti da parte dell'utenza.

Nel ricordare come il Regolamento costituisca, nella sua generalità, un atto necessario ad avviare una corretta politica di gestione dell'intero ciclo di rifiuti, coinvolgendo a vario titolo, gli utenti oltre ai consueti gestore operatori del recupero, la redazione di regole certe può aiutare alla migliore partecipazione e disciplina di tutti.

Alla luce di tutto ciò, il Settore III, in collaborazione con il Settore II per la parte relativa alla tassazione, ha redatto in forma definitiva il Regolamento affinché possa essere esposto agli organi di rappresentanza comunque denominati e possa successivamente essere posto all'esame e all'approvazione dell'organo consiliare, per ottemperare agli scopi e ai motivi fin qui espressi.

In aggiunta alle finalità evidenti e dirette, nell'ambito dei piani strategici dell'Ente, il Regolamento pone alla base dell'attività in tema di salvaguardia dell'ambiente pochi principi basilari mutuati dalla normativa europea e nazionale, che possono essere di ausilio per un miglior rapporto tra tessuto socio-produttivo e territorio.


Senza ripetere notizie e contenuti già affrontati ai paragrafi precedenti, il contenuto del Regolamento è riassunto sinotticamente ai successivi capi.

Definizioni e applicabilità delle norme vigenti

Muovendo da definizioni tecniche in accordo e di raccordo con la normativa vigente, nazionale e comunitaria, vengono individuati quali siano i rifiuti urbani, quelli speciali e quelli pericolosi, nonché cosa si intenda per raccolta differenziata in ordine alle prospettive della sua utilizzazione estesa e privilegiata nel territorio. Parimenti si descrive e si motiva la già realizzata isola ecologica, lasciando spazio ad eventuali altre realizzazioni così come a forme d'incentivazione tariffaria per i cittadini-utenti virtuosi.

In seno al quadro generale e alla disciplina complessiva, insieme a quella di gestore e conferimento, viene anche data una più adeguata definizione di utente del servizio affinché sia chiaro come questa accezione si riferisca al cittadino residente o a colui che esplica una particolare attività lavorativa-produttiva nel Comune di Montopoli V.A.

Lo schema riprodotto di seguito, aiuta a comprendere il ciclo di rifiuti che avviene secondo norma.



Attività in capo al gestore e agli utenti

Muovendo ancora dalle definizioni, il Regolamento pone particolare attenzione alle modalità con cui si deve svolgere il servizio di gestione dei rifiuti in relazione a tutti i soggetti coinvolti. In ordine ai compiti precipui per il comune anche col ricorso a procedure eccezionali, si descrivono le attività del gestore che dovranno far parte di apposito contratto di servizio, ma anche degli utenti del servizio con le preme disposizioni cogenti in tema di corretta disciplina e conferimento.

Gestione dei rifiuti ordinari e assimilati

In tema di gestione dei rifiuti urbani viene proposta la descrizione dell'obbligatorietà del servizio, pur nel calendario stabilito dal gestore in accordo con l'A.C. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire con modalità diverse e distinte per tipologie di rifiuto e di utenza servita, ma essere anche flessibile per favorire l'aumento della quota differenziata, il recupero dei materiali e dell'energia.

La raccolta differenziata assurge a sistema e obiettivo primario della gestione è sul sistema deve potersi inserire positivamente l'attività e l'educazione delle collettività che ne usufruisce, in un più generale quadro di progressiva diminuzione della pressione che l'attuale quantità di rifiuti effettua sull'ambiente intero. Nell'effettuazione del servizio di raccolta, dovranno essere osservate le disposizioni impartite dal gestore e dal comune al fine di garantirne l'efficacia e la non dispersione di risorse, non ultimo la non possibile utilizzazione del materiale differenziato raccolto. Particolare attenzione deve essere posta nell'utilizzo dell'apposito kit fornito dal gestore, nell'osservanza dell'elenco degli articoli e categorie merceologiche conferite e recuperabili e nel calendario di raccolta.

Al fine di rendere sempre possibile il conferimento presso l'area presidiata costituente l'isola ecologica,

di frazioni omogenee di rifiuti, sono stabilite le regole per usufruire correttamente dello specifico servizio, elencando utenza e quantità di materiale ammessi, modalità d'accettazione e la previsione di autorizzazioni temporanee rilasciabili per casi particolari e circoscritti.

Posizione e manutenzione dei cassonetti – spazi condominiali – compostaggio domestico

Nell'ottica di una migliore gestione del servizio di raccolta differenziata e in raccordo con il sistema PaP, il regolamento prevede l'obbligo di individuare nel progetto di nuovi edifici con numero previsto di alloggi pari o superiori a 4, ovvero nelle aggregazioni di edifici contermini che afferiscono a spazi di uso comune, appositi spazi e/o aree da destinare alla collocazione dei cassonetti utili allo stoccaggio temporaneo in attesa dei giorni e degli orari di prelievo del gestore. Obbligo esteso anche ai frazionamenti con aumento delle uu.ii. di edifici esistenti, cui può essere derogato solo con la motivata dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di potervi adempiere.

Nel quadro delle prospettive insite nello sviluppo della differenziata e della riduzione del quantitativo di rifiuti, il regolamento stimola pratiche di compostaggio domestico, come utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata, nei riguardi di avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato, ecc.

Il compostaggio domestico è praticabile dalle utenze che dispongono di giardino e/o orto, oppure da altri utenti mediante l'uso di compostiere, sempre evitando che ciò comporti disagi ai residenti con cattivi odori o motivo per l'intrusione di animali. Allo scopo di rendere più flessibile e diffusa la pratica anche verso coloro che non hanno spazi pertinenti aperti adatti allo scopo, l'acquisto delle compostiere è lasciato all'iniziativa dell'utente cui l'A.C. potrà prevedere forme di rimborso; analogamente saranno comunque previste forme di incentivazione per il corretto svolgimento della pratica.

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Nello stabilire modalità e orari di svolgimento del servizio di raccolta, i rifiuti devono essere raccolti e trasportati da chi effettua la raccolta con mezzi preferibilmente con minimo impatto sull'ambiente. Avendo sempre cura di svolgere un servizio celere e senza intralci, il gestore dovrà porre particolare attenzione ad evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta e, nei casi in cui si renda necessario collocare ancora e temporaneamente cassonetti per la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante i contenitori, nonché, di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione degli stessi.

Il personale addetto al servizio per il ritiro dei rifiuti non potrà accedere nelle abitazioni e spazi privati, fatti eccezione per casi del tutto particolari e previa richiesta scritta degli interessati ed è revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.C. che, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in relazione ad essa. Inoltre per i contenitori dislocati da privati o su area privata, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

Il trasporto dei rifiuti è previsto venga effettuato separatamente per categorie omogenee di rifiuti, con mezzi idonei allo scopo, scelti e curati in modo da esaltare la loro conservazione e manutenzione, e tali da evitare che venga disperso il materiale trasportato così come ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino.

Destinazione, modalità di pesata, trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

All'unisono col quadro legislativo generale vigente, i materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio, con particolare gestione riservata per gli imballaggi (Consorzi di filiera - accordi CONAI-ANCI o privati).

Resta fermo che i rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti, suscettibili di provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente, prioritariamente mediante impianti per la produzione o il recupero di energia.

In relazione alla tipologia dei rifiuti il regolamento precisa inoltre che tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio di gestione sono di proprietà del Comune anche qualora contengano e/o nascondano oggetti di valore.

I rifiuti sono comunque pesati al fine di stabilire la quantità prodotta all'interno del territorio comunale, secondo le tipologie e la provenienza dalle diverse zone della città. La pesatura è effettuata presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti ed i relativi dati dovranno essere resi comunicati all'A.C. anche con sistemi informatici a scadenza almeno mensile e suddivisi per flussi: rifiuti misti, rifiuti omogenei (per i vari tipi), rifiuti pericolosi (vari tipi), rifiuti ingombranti (vari tipi), rifiuti

esterni.

Gestione dei rifiuti urbani ingombranti.

Prendendo spunto da una procedura sostanzialmente efficace e già collaudata da tempo, nel nostro territorio come altrove, il regolamento statuisce le modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti (mobili, accessori, elettrodomestici e componenti di arredamento) di origine domestica, quando non effettuato direttamente presso il CdR, avviene su richiesta dell'utente e attuato mediante un servizio speciale con ritiro a domicilio organizzato dal Gestore o da comune con operatori terzi. Per il ritiro poi, l'utente dovrà collocare il materiale presso l'ingresso del fabbricato dell'abitazione, comunque in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche ed è fissato in 3 il numero massimo di "pezzi" che può essere conferito per ritiro; quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso le stazioni ecologiche comunali, anche attraverso soggetto intermediario (ditta di trasporto) debitamente delegato dall'utente con apposito modulo contenente i dati anagrafici necessari.

Dando seguito all'iniziativa sul ritiro a domicilio degli sfalci e potature e grossa entità, l'A. C. valuterà di estendere con la stessa metodologia anche il ritiro degli ingombranti, utilizzando un soggetto terzo abilitato al servizio.

Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Particolari tipologie di rifiuti, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti urbani, perché o costituiti da componenti potenzialmente nocivi, oppure soggetti a forme particolari di trattamento. Il regolamento prevede che, per questi, siano adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento, tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi.

Parallelamente sono però favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.

Resta fermo, ovviamente che è fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti. I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dal Comune.

Detto che il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei in funzione della tipologia dei rifiuti interessati, in modo tale da evitare sversamenti all'esterno e di curando la separazione fra materiali suscettibili di un recupero e quelli destinati allo smaltimento, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali gestite nel rispetto delle condizioni di legge, in modo tale da evitare sversamenti; l'ubicazione delle aree, o centri di stoccaggio, deve tener conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e del paesaggio.

I centri di stoccaggio provvisorio saranno adeguatamente controllati e resi inaccessibili agli estranei; in luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo (*Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi*) e vieti l'accesso ai non addetti al servizio. È ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Smaltimento definitivo – Recupero metalli hi-tech e terre rare.

Nel ribadire che lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente per ogni tipologia di rifiuto, dando preferenze ai sistemi che consentono il riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi, particolare attenzione è posta alle modalità di recupero dei cosiddetti "metalli high-tech" ovvero quei materiali utilizzati in dispositivi tecnologici, tra cui le terre rare, ma anche il litio, necessario per le batterie, il gallio impiegato nei computer e nelle fotocamere digitali e l'indio, usato per gli schermi dei computer. Questi costituiscono infatti materiali "intrinsecamente riciclabili" e il loro mancato recupero costituisce uno spreco inutile di risorse aggravato dal fatto che, nell'ambito dei più aggiornati studi in materia, la dinamica attesa di veder disallineato l'uso delle risorse naturali con il conseguente impatto ambientale, da una parte, e la crescita economica, dall'altra, non si sta verificando. Questo dispositivo del regolamento si inserisce nell'aspettativa del Parlamento Europeo di incrementare gli obiettivi di recupero degli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, vista anche la debolezza dell'U.E. nel riciclo dei preziosi metalli impiegati per la realizzazione di prodotti ad alta tecnologia.

Rifiuti pericolosi particolari

Il regolamento dedica articoli singoli a particolari categorie di rifiuto, quali le batterie, i prodotti farmaceutici, oli e grassi vegetali e apparecchiature elettriche ed hi-tech (RAEE).

Per batterie si intendono le pile, gli accumulatori di energia e in generale apparati chimici produttori di corrente elettrica. Il loro conferimento va dalla messa a disposizione, a cura del gestore, di appositi contenitori dislocati presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita (negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, foto ottica, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le circoscrizioni comunali o, ancora, presso le sedi dell'A.C. accessibili al pubblico e con calendari specifici per il loro ritiro, fino a specifici canali per le batterie di autoveicoli o simili. Per questi il gestore deve predisporre un servizio di raccolta su chiamata, ma soltanto per modeste quantità.

Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, ovvero i rifiuti costituiti da contenitori (compresse, capsule, perle, supposte, ovuli, etc. e contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti etc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività farmacologica - c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono, si prevede un analogo sistema di raccolta specifica, fermo restando che le confezioni cartacee che li contengono sono soggette all'ordinario sistema di raccolta in forma differenziata. Per offrire le giuste opportunità di conferimento ai cittadini, il gestore distribuisce a tutte le farmacie comunali, distretti socio-sanitari e circoscrizioni appositi contenitori muniti di coperchio e chiusura a chiave, ma anche il comune, qualora lo ritenga necessario, potrà procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni su area pubblica, perché, sia garantita la più completa sicurezza della collettività.

Gli oli e grassi vegetali (residui dalla cottura degli alimenti) devono essere conferiti separatamente presso la stazione ecologica comunale o altri punti di raccolta organizzati dal gestore, esclusivamente da utenti privati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per l'ambiente. Per incentivarne il corretto conferimento parte degli utenti, il gestore distribuirà appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, alle strutture commerciali, di media o grande distribuzione, ma anche e dietro richiesta, anche presso altri esercizi commerciali.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gli oggetti usati che presentano componenti tecnologici di tipo elettrico ed elettronico, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante) di cui il regolamento fa un elenco esaustivo, devono essere consegnate ai distributori e/o rivenditori contestualmente all'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, oppure devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche comunali se provenienti dai nuclei domestici. Per gli oggetti di grosse dimensioni è ammesso il ritiro domiciliare con le modalità ed i limiti previsti per i rifiuti ingombranti ed è ovviamente consentito il conferimento diretto delle apparecchiature presso la stazione ecologica, senza alcuna autorizzazione. Il gestore, come in casi analoghi, provvede alla raccolta delle lampadine e neon con cadenza almeno mensile, ovvero ogni qual volta si presenti la necessità in caso di afflusso eccezionale.

Materiali inerti

Sono quei rifiuti costituiti da materiali provenienti da demolizioni e scavi, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive. Il regolamento prevede che piccole loro quantità, provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possano essere conferite - esclusivamente da privati cittadini - presso le stazioni ecologiche comunali utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

La quantità massima annuale conferibile dall'utenza domestica presso il CdR è fissata in 350 Kg, quota suscettibile di modifica senza che ciò comporti modifica al Regolamento.

Per lavori più consistenti e/o eseguiti da ditte diverse dalla committenza (quindi demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni) non sono fissati limiti. Al fine di favorire il riciclaggio di questi materiali, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune ne favorisce il riutilizzo in analogia alle terre e rocce da scavo.

Rifiuti costituiti da componenti di veicoli - Vernici, solventi, pesticidi e simili.

Il regolamento, nel richiamare i principi generale del divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, esclude tassativamente che possano essere versati pneumatici o parti di essi, oli minerali e altri liquidi d'impianto dei veicoli nei contenitori destinati al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati.

Analogamente vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, prodotti per le pulizie e simili relativi a contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F, in quantità limitate, possono essere conferiti - esclusivamente da privati cittadini - presso le stazioni ecologiche del comune, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

Gestione dei rifiuti urbani esterni

Un capitolo particolare è rivolto alle fasi di gestione dei rifiuti urbani esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e provenienti dallo spazzamento stradale.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato nel territorio comunale sulle strade comunali e comunque soggette ad uso pubblico, nelle piazze ed nei parcheggi pubblici comunali, nonché nelle strade provinciali nei tratti interni al centro urbano ovvero nell'ambito degli accordi esistenti tra gli enti interessati; ma anche sulle aree e nei resedi all'interno degli edifici e dei giardini comunali aperti al pubblico, come sulle aree allestite per i mercati, qualora gli esercenti non debbano provvedere direttamente.

Il servizio di spazzamento è periodico e programmato in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate e potrà avvenire sia manualmente, ad opera di operatori ecologici, sia utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni ed eventi di qualunque genere organizzati dalla A.C. sono spazzati e raccolti a cura del servizio pubblico.

I cestini posti nelle aree pubbliche o di uso pubblico a cura dell'A.C. o del gestore per conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, piccole deiezioni animali e simili) non possono in nessun caso essere utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici di qualsiasi natura.

Per i rifiuti vegetali, quali residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, quando eccedenti i limiti propri dei contenitori destinati al P.a.P. - quindi quantitativi limitati e di piccole dimensioni - i cittadini devono usufruire della stazione ecologica, direttamente o servendosi di una ditta privata secondo le procedure indicate nel regolamento. Resta fermo che è possibile utilizzare i centri di smaltimento autorizzati. Verrà vietato l'abbandono di rifiuti vegetali di qualsiasi natura.

Rifiuti cimiteriali.

Il regolamento prevede che i rifiuti cimiteriali, ovvero quelli provenienti dall'ordinaria attività del culto dei defunti (fiori secchi, corone, carte, ceri ecc.) ovvero da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, nonché i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, devono essere trattati in maniera diversa. Quelli provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale, devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani ordinari e vegetali. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.

In ogni caso devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Terre e rocce da scavo

La cospicua attività in capo alla trasformazione del territorio per le prerogative dello strumento urbanistico generale vigente ha posto in evidenza la necessità di governare in maniera più incisiva ed efficace le operazioni concernenti scavi e rinterri e l'utilizzazione del materiale di risulta. Se i contenuti del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 205/2010 in tema, sono confortanti per gli aspetti di carattere generale che impongono che le operazioni di scavo, trasporto e utilizzazione siano svolte in sicurezza e nel più alto rispetto possibile dell'ambiente, meno esaustivo appare per quanto riguarda da un lato le relazioni che possono intercorrere con i contenuti dei titoli edilizi (CIAL, CILA, SCIA e permesso di costruire) necessari per la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, dall'altro, per consentire una maggiore flessibilità nella riutilizzazione dei prodotti di scavo nell'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Ribadito come le terre e rocce da scavo siano classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006, l'art. 186 dello stesso decreto, prevede che esse possano essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, qualora sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e il loro riutilizzo non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate, ma nulla dice con quali garanzie e modalità concrete queste

operazioni debbano essere compiute.

Il Regolamento, pertanto, di concerto con i contenuti della normativa urbanistico-edilizia, introduce in un apposito titolo, le modalità e i parametri operativi di applicazione, della disciplina necessaria e in capo ai soggetti che, a vario titolo, concorrono in opere e lavori di trasformazione del territorio dove sia prevista la possibilità di riutilizzare terre e rocce di scavo nello stesso sito di coltivazione o in siti diversi riconducibili ancora a operazioni di trasformazione urbanistico-edilizia in essere.

Riduzione della produzione di rifiuti

Nella consapevolezza di come la produzione di rifiuti sia uno degli indicatori più rilevanti dell'interazione tra attività umane e sistemi ambientali per quanto riportato ai paragrafi precedenti e nella preda d'atto che la produzione di rifiuti rappresenti una perdita di risorse materiali e di energia, di concerto alle politiche comunitarie, il Regolamento individua azioni positive e iniziative finalizzate a rendere disallineata la crescita economico con la crescita dei rifiuti. Come la direttiva europea sui rifiuti (2008/98/CE) pone particolare enfasi sulla prevenzione che è confermata al vertice del flusso di produzione dei rifiuti con la sua definizione di "complesso di misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto", tanto da ridurre la quantità dei rifiuti, il loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana e il contenuto di sostanze pericolose nei prodotti, il Regolamento prevede che il comune e il gestore adottino azioni positive per indurre l'utenza ad una minore produzione di rifiuti.

Per queste finalità e in ordine all'ulteriore concetto del riutilizzo³ della normativa comunitaria, per ridurre il quantitativo dei contenitori e di imballaggi di acqua minerale imbottigliata, il comune ha già messo a disposizione della cittadinanza fontanelli erogatori di acqua potabile dell'acquedotto, filtrata e opportunamente trattata; la prospettiva sarà quella di poterli estendere anche nelle scuole, negli edifici della P.A., nei diversi punti della città e delle frazioni, ovvero in ogni altro luogo pubblico sia richiesto dalla collettività.

In ordine alla difficoltà di differenziare adeguatamente i rifiuti derivanti dall'utilizzo di stoviglie usa e getta, col Regolamento poi, il comune vincola all'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili nei seguenti gli enti e soggetti che gestiscono le mense scolastiche e in occasione di richieste di spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche e sociali, sagre e feste. Obblighi che vengono meno solo ove venga oggettivamente dimostrato che questi comportano oneri organizzativo e finanziario non altrimenti superabili, ma fermo restando che, nel caso delle attività e/o manifestazioni su aree pubbliche, l'A.C. potrà richiedere l'aumento della tassa relativa (TARI) comunque dovuta in questi casi.

In tema di prevenzione va aggiunto che la complessità del tema e la natura strettamente connessa con la variabilità dei fattori concorrenti alla produzione di rifiuti tutte le iniziative che possono essere intraprese dovranno essere analizzate e verificate mediante il processo di feed-back.

In aderenza al dettato della legge regionale (cfr. art. 4 della L.R. n. 25/1998), il regolamento stimola il raggiungimento di intese tra comune e operatori singoli e associati che operano nella produzione e nella distribuzione dei prodotti, significativamente attraverso l'individuazione di incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti.

Catasto dei rifiuti

La necessità di avere le informazioni necessarie a tenere costantemente aggiornata l'analisi delle dinamiche legate alla produzione di rifiuti derivanti dall'attività umana per consentire il continuo aggiornamento del sistema di gestione del ciclo di prevenzione, raccolta, smaltimento e riuso dei materiali non altrimenti utilizzabili, suggerisce di prevedere un'apposita attività dedicata nel costruendo Sistema informativo territoriale (S.I.T.) che il Settore III sta predisponendo per la migliore interazione, lettura e utilizzazione dei dati georeferenziati, geografici e non, da parte dei servizi interni e da parte degli utenti esterni. Mediante la raccolta dei dati relativi alla produzione generica ascrivibile a ciascuna unità immobiliare, in relazione alla sua estensione e all'utilizzo che ne viene fatto, potrà essere monitorata l'effettiva produzione dei *residui diversamente utili della produzione e del consumo*. Nel Regolamento si prevede che i dati necessari potranno essere dedotti dalle caratteristiche possedute dagli immobili nei quali si abbia produzione di rifiuti, in raffronto però alla statistica redatta per la stesse necessità dal gestore. Per la salvaguardia di qualsiasi implicazione che concerni eventuale violazione di norme sulla privacy dei produttori/detentori di rifiuti, è esplicitato come i dati ricavati e/o ottenuti sono comunque utilizzati solo per fini statistici e per la migliore programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti e in nessun caso potranno essere resi pubblici, salvo esplicita autorizzazione dell'A.C.

Per meglio rispondere alle crescenti esigenze sociali ed economiche del territorio, l'A.C.

³ Riutilizzo: dare seguito a qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti e componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

comunicerà al Gestore l'elenco dei piani particolareggiati e dei titoli edilizi rilasciati che presuppongono nuovo carico urbanistico, così come altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi di gestione dei rifiuti.

Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, il regolamento consente iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di enti di culto e associazioni con finalità caritatevoli o di tutela ambientale, senza fini di lucro, previo accordo scritto con il comune e, ove occorra, con il Gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano. Le iniziative consentite possono riguardare soltanto materiali presenti nei rifiuti urbani quali carta e cartone, materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti, plastica, vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi, lattine in alluminio, rifiuti ingombranti di origine domestica, giocattoli ed articoli per l'infanzia, indumenti e simili.

Disciplina della tassa (TARI)

Quale testo unico di riferimento a livello locale, il Regolamento descrive le modalità di formazione della tassa sui rifiuti che è dovuta per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi, approvato dal comune entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione o contestualmente ad esso.

Come sarà meglio dettagliato nel capitolo dedicato al piano finanziario a consuntivo 2014 e al piano finanziario 2015, sulla base del dettato del D.P.R. n. 158/1999, la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa riferita all'intero anno solare ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

La tassa si compone di una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento agli investimenti e ai relativi ammortamenti e da una *quota variabile* rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. Inoltre essa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, facendo in modo di coprire i costi in maniera razionale.

Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo o fatto, di unità immobiliari o singoli locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Allo scopo di definire cosa sia assoggettabile alla tassa e quali casistiche determinino l'escludibilità, vengono date le definizioni di unità immobiliare, area scoperta, e area pertinenziale.

Viene chiarito come per le utenze domestiche e non domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) costituiscono prova dell'uso dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; così come per le sole utenze non domestiche la medesima prova è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti di assenso o di autorizzazione per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero quando l'attività è comunque conseguente ad asseverazioni e/o dichiarazioni del titolare o suoi aventi causa.

Sono anche indicati i particolari casi di esclusione dalla tassa sia delle unità immobiliari, locali e aree scoperte che non possono produrre rifiuti in quanto tali o per la loro utilizzazione, sia per la particolare utilizzazione che ne viene fatta, in forma permanente o temporanea, quali unità immobiliari per le quali siano in corso lavori edilizi regolarmente assentiti o asseverati, i volumi tecnici, le aree di rimessaggio di macchinari e attrezzature agricole, gli edifici religiosi strettamente connessi all'esercizio del culto, le aree di parcheggio pubblico o di uso pubblico, le aree destinate allo svolgimento di giochi sportivi e gare amatoriali.

Le circostanze che danno origine al presupposto per l'applicazione della tassa o alla sua esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o a seguito di dichiarazione di variazione, e devono essere oggettive, motivate e riscontrabili in caso di sopralluogo, ovvero riscontrabili da idonea documentazione quale dichiarazione di inagibilità/non abitabilità, sospensione o cessazione di attività produttive, ecc.).

Per le attività che producono rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o meno, coloro che dimostrano di provvedere allo smaltimento secondo il dettato delle norme di legge e del presente regolamento vedono escludere dal novero delle superfici tassabili le relative superfici che li producono, purché entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quella per la quale sarebbe dovuta la tassa i produttori di rifiuti speciali, pericolosi o meno, presentino idonea e completa documentazione a corredo.

Per le superfici oggetto di concessione d'uso, i soggetti titolari, oltre a comunicare il programma delle iniziative previste al momento della richiesta di concessione/uso dell'area pubblica al competente servizio comunale, sono tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) forfettaria o completa in relazione alla

carattere temporaneo o permanente della concessione stessa. A questo proposito l'applicazione della TARI è forfettaria o completa in dipendenza del periodo di occupazione/concessione del suolo, rispettivamente inferiore o superiore a 183 giorni.

Nelle aree di mercato è previsto siano collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Regolamento prevede che l'A.C. possa chiedere, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, opportuna garanzia finanziaria.

Un particolare attenzione è rivolta al modo con cui vengono determinate le superfici oggetto di tassazione, in modo da evitare interpretazioni diversificate anche in rapporto alla normativa urbanistico-edilizia. Viene intanto chiarito come fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 147/2013, la superficie sulla quale si esplica il presupposto di cui all'art. 59 è determinata dalla *superficie utile netta* (calpestandibile) delle unità immobiliari o dei locali, ovvero della superficie libera delle aree aperte misurata al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Viceversa, quando saranno applicabili le disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, la superficie per le quali si esplica il presupposto di tassabilità è pari all'ottanta per cento della superficie catastale delle uu.ii. a destinazione ordinaria, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R n. 138/1998, tutto con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In ogni caso per gli impianti di distribuzione l'area sulla quale si esplica il presupposto è quella della superficie sottostante la pensilina (proiezione ortogonale), che si aggiunge a quelle propria di tutti i manufatti accessori e complementari dell'attività.

Quanto al periodo, la tassa è corrisposta per il numero di giorni dell'anno per il quale si esplica il presupposto di tassabilità e decorre dal giorno in cui esso ha avuto inizio e fino al giorno della sua cessazione compreso. L'inizio del periodo dal quale si esplica il presupposto è indicato nella dichiarazione fatta dal contribuente e, parimenti, il termine deve essere dichiarato dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla cessazione. Ove la cessazione contempli periodi parziali dell'anno, l'interessato ha diritto al conguaglio o al rimborso della tassa relativa alla parte dell'anno nel quale non si esplica il presupposto. Il Regolamento esamina anche i casi di esclusione temporanea, parziale o di subentro.

Controlli e sanzioni

Pur nella constatazione che il miglior arbitro della corretta applicazione del Regolamento sarà la coscienza civica e la rinnovata sensibilità alla tutela dell'ambiente di ciascun utente-cittadino, un dispositivo normativo di tale portata non può far a meno di prevedere idonee procedure di controllo e sanzioni relative. Ai controlli provvederanno la Polizia Municipale, nonché, lo stesso Servizio Ambiente del Settore III, la A.U.S.L., e tutti gli organi di Polizia Giudiziaria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge i predetti Organi e Uffici potranno assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Ai fini del controllo relativo alle modalità di svolgimento del servizio da parte del gestore e a quello relativo alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti è costituito un nucleo intersettoriale tra i servizi interessati (Ambiente e Polizia Municipale).

Il regolamento auspica che le attività di informazione pubblica all'utenza così come il controllo del territorio e la segnalazione di abusi, possono essere svolte da associazioni di volontariato e/o di sorveglianza ambientale, con personale in possesso della qualifica di "Guardia ambientale volontaria", come prevista dalla normativa di settore, tutto previa convenzione stipulata dal Comune di concerto con il gestore. Ma alla segnalazione degli abusi, danneggiamenti e disservizi concorre qualsiasi cittadino-utente, nell'interesse, per se o per gli altri, di favorire la regolarità del servizio e il non aggravio dei costi per la collettività.

Alle infrazioni e ai comportamenti impropri, è previsto corrispondano adeguate sanzioni amministrative, mutuate su vari importi, di cui sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative, facendo salva l'applicazione ulteriore delle sanzioni previste dal D.L.gs. n. 152 del 2006.

CONCLUSIONI

E' indubbio che l'introduzione della nuova disciplina e del nuovo servizio di raccolta comporterà un impatto sensibile sulle abitudini dell'utenza che deve cambiare radicalmente alcuni comportamenti consueti. Deve essere tuttavia rammentato quanto già anticipato in premessa in tema di impatto che la gestione dei rifiuti può avere o meno sull'ambiente, tema ormai caro e sensibile alla comunità in quanto tale per le

implicazioni e i riflessi sulla salute e sulla riproducibilità stessa delle componenti antropiche e naturali in cui viviamo.

Il sistema di raccolta dei rifiuti secondo la metodologia chiamata "porta a porta", fa tesoro delle possibilità di rendere più efficace il servizio e ottenere alti valori di differenziazione, oggi ancora circoscritta a percentuali assai basse, ben lontane dagli obiettivi di legge (>65%), con un maggiore recupero di risorse (carta, vetro, alluminio, plastica, ecc.), da avviare al riciclo e quindi al riutilizzo, riducendo significativamente la quantità dei rifiuti destinati alle discariche o alla termovalorizzazione. Ma la differenziazione induce a considerare meno probabile costruire nuove discariche di grosse dimensioni, così come la tendenza all'abbandono abusivo dei rifiuti, azione che costituisce reato penale, oltre che un deprecabile atteggiamento d'inciviltà.

Per significare quanto il peso dell'indifferenziata si faccia sentire sull'ambiente ma anche sui costi del servizio, si ricorda che con l'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente (c.d. "circolare Orlando") del 6 agosto 2013, tesa a rimediare alla procedura d'infrazione avviata nel 2011 dalla U.E. nei confronti dell'Italia, si impone una limitazione allo smaltimento in discarica. Nel bacino di Geofor cui Montopoli in Val d'Arno appartiene, stante l'assenza di impianti per il trattamento meccanico-biologico ⁴ nell'area pisana, i rifiuti indifferenziati sono stati prioritariamente indirizzati agli impianti presenti in ATO (TMB di Massa e di Massarosa e inceneritore di Livorno) per circa 45.000 ton. su base annua, residuando 14.000 ton. verso TMB fuori ATO. A seguito di questa novità, con nota prot. 7.000 del 19 settembre 2014 la Geofor S.p.a. ci ha comunicato che in ottemperanza a quanto stabilito da detta ordinanza, il prezzo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 200301, passava a 181,94 Euro/ton, rispetto ai precedenti 126,40 Euro/ton a cui vanno aggiunti ulteriori 23,00 Euro/ton per la "ecotassa" (decreto regione Toscana n. 41 del 09/10/2013). Dal 1° gennaio 2015 l'importo di smaltimento per il trattamento e smaltimento dell'indifferenziata è di 194,94 Euro/ton + IVA.

In merito al servizio, nel 2014 le modifiche normative appena indicate sono venute a delineare un quadro economico diverso, tanto che dai dati forniti dal Settore II si evidenzia che al 31 dicembre 2014 si è determinata un'eccedenza di costi rispetto alle entrate accertate pari a 82.840,47 Euro, cifra che dovrà essere recuperata con il piano finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore III
Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente
arch. Fausto CONDELLO

⁴Nella gestione dei rifiuti il trattamento meccanico-biologico (TMB) è una tecnologia di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati (e/o residuali dopo la raccolta differenziata) che sfrutta l'abbinamento di processi meccanici a processi biologici quali la digestione anaerobica e il compostaggio. Appositi macchinari separano la *frazione umida* (l'organico da bioessicare) dalla *frazione secca* (carta, plastica, vetro, inerti ecc.); quest'ultima frazione può essere in parte riciclata oppure usata per produrre combustibile derivato dai rifiuti (CDR) rimuovendo i materiali incombustibili.